DIVENTARE UNA FAMIGLIA ADOTTIVA







Adottare un figlio significa aprire nella propria famiglia uno spazio per accogliere un bambino o una bambina, generato da altri, con una propria storia da continuare con nuovi genitori, insieme ai quali formerà una nuova famiglia.

A partire dal naturale desiderio di avere un figlio, ma anche predisponendosi ed "attrezzandosi" ad una maternità e paternità responsabili e consapevoli delle specificità del figlio adottivo, si può avviare correttamente la strada dell'adozione.

I primi passi, come orientarsi

Spesso le coppie che si avvicinano all'adozione hanno un'idea vaga della realtà adottiva: poter parlare con amici o conoscenti che hanno realizzato un progetto familiare adottivo e/o leggere documenti sull'argomento può essere utile per iniziare a raccogliere alcune informazioni in misura autonoma, ma è opportuno rivolgersi anche ai Servizi di competenza nel territorio.

Pertanto il <u>Centro Adozioni dell'ASST della Valcamonica</u> è a disposizione delle coppie interessate all'adozione fin dai primi passi, in forma libera e gratuita, che si tratti di un iniziale interesse o di una scelta già abbozzata.

Fornisce informazioni di vario genere, sia relative alle tipologie di adozione e alle procedure previste dalla normativa vigente, sia in proposito ai requisiti e alle condizioni richieste per diventare padre e madre adottivi e nella realizzazione del nucleo familiare adottivo.

Inoltre alle coppie viene proposta la frequentazione in gruppo di incontri di preparazione ed approfondimento tematico; si tratta di un percorso formativo finalizzato ad aiutare la coppia a decidere se considerare effettivamente il progetto adottivo, pertanto senza obbligo di dover poi proseguire nell'adozione, ma del quale si rilascia comunque un certificato di partecipazione utile a chi prosegue nell'iter adottivo.

Gli aspiranti genitori adottivi, maturata la decisione:

- inoltrano la dichiarazione di disponibilità adottiva all'Autorità Giudiziaria, che per il territorio della Valle Camonica è il Tribunale per i Minorenni di Brescia (con sede in Via Vittorio Emanuele II, 96
 25121 Brescia, tel. 030 4075411, allegando l'insieme di documentazione richiesta (la modulistica e l'elenco sono disponibili sia presso il Tribunale sia al Centro Adozioni)
- si rendono disponibili al percorso di studio di coppia comportante alcuni colloqui ed incontri con gli operatori presso il Centro Adozioni che dovrà condurre l'istruttoria adottiva su incarico del Tribunale per i Minorenni
- si preparano, nel caso di adozione internazionale, al conferire incarico di assistenza alla procedura di adozione ad uno degli Enti Autorizzati.

I protagonisti del percorso adottivo

Il soggetto principale nell'adozione è il bambino in quanto l'istituzione adottiva nasce a tutela e salvaguardia dell'infanzia abbandonata, a fronte dell'impossibilità di praticare il suo diritto fondamentale di crescere nella famiglia originaria.

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia [...]. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione" (art.1 L.184/1983, parzialmente modificata dalla L.149/2001 e dalla L.476/98 in materia di adozione internazionale).

Le coppie che desiderano adottare non "chiedono" un bambino, ma danno la loro disponibilità ad accoglierlo.

Il bambino adottabile è il bambino che non ha avuto risposte adeguate ai suoi bisogni, non ha avuto costanti e adeguate relazioni di accudimento e di protezione all'interno della sua famiglia biologica.

Pertanto del bambino adottabile è stata accertata la situazione di abbandono, perché "privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi" (L.184/83).

Il bambino adottabile raramente è neonato poiché l'accertamento dello stato di abbandono richiede il tempo necessario alla verifica dell'assenza di un familiare in grado di occuparsene.

I genitori adottivi

I 3 requisiti fondamentali per diventare genitori adottivi stabiliti dalla normativa vigente (art. 6 L.184/1983), sono i seguenti:

– gli adottandi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare

– gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non deve sussistere od essere avvenuta separazione personale nemmeno di fatto

 la differenza di età tra gli adottandi e l'adottato non può essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 45 anni.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in maniera stabile e continuativa prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale accerti la continuità e la stabilità della convivenza (Art.6 L.184/1983 sostituito dall'art 6 L.149/2001).

<u>Doveri:</u> i genitori adottivi all'interno della loro capacità di accudimento ed educazione devono essere in grado di assumersi anche il compito di riparare ai danni causati da esperienze traumatiche precedenti che possono manifestarsi con comportamenti non sempre facilmente comprensibili. I genitori adottivi pertanto rispetto a chi genera un figlio biologicamente, hanno il compito aggiuntivo di aiutare i propri figli a rielaborare l'esperienza precedente e a non dare un taglio al passato. Ai genitori adottivi è richiesta un'apertura e una capacità di riflessione e di cura, imparando a confrontarsi sull'esperienza educativa adottiva.

Il figlio adottivo ha una storia precedente l'arrivo in famiglia, più o meno breve, che insieme all'adozione rappresentano aspetti della propria identità e come tali sono una condizione esistenziale con cui confrontarsi per il resto della vita, a cui devono dare un significato accettabile e comprensibile per poterlo vivere con sufficiente serenità.

<u>Diritti:</u> i genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in materia di congedo di maternità e paternità, di congedi parentali e per la malattia del figlio, di congedi per riposo giornaliero e di flessibilità dell'orario di lavoro. Per riferimenti normativi si rimanda al Decreto Lgs. n.151/2001, alla circolare INPS n.109/2000 e alla sentenza della corte costituzionale n.104/2003. In sintesi sono previsti:

- il diritto del lavoratore di fruire di un congedo non retribuito per il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'adozione
- il congedo di maternità-paternità fruibile nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia e che spetta fino al compimento della sua maggiore età
- per entrambi i genitori la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di dieci mesi nei primi otto anni di vita del bambino (o entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia)
- il diritto per entrambi i genitori di assentarsi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio.



Il Centro Adozioni è un servizio operativo dal 2001 con un'équipe di lavoro composta da psicologo e assistente sociale, con sede presso il Consultorio Familiare di Breno-dell'ASST della Valcamonica, in via Nissolina 2 e SPORTELLO INFORMATIVO ogni mercoledì ore 10 /12 – tel. 0364 329381

Si può accedere rivolgendosi in sede nell'orario dello sportello informativo oppure telefonando al numero del Centro Adozioni indicato, possibilmente nell'orario di apertura. Attività e funzioni di competenza

- Informare sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle relative procedure, anche attraverso materiale divulgativo
- Promuovere azioni d'informazione e di formazione per le coppie interessate;
- Preparare gli aspiranti genitori adottivi, accompagnandoli e sostenendoli nel percorso adottivo
- Supportare la famiglia adottiva durante il primo anno dall'arrivo del bambino
- Supportare il bambino nell'integrazione familiare e scolastica
- Coinvolgere i genitori adottivi in percorsi di formazione sia prima della costituzione del nucleo familiare che nella fase post adottiva
- Collaborare con gli Enti Autorizzati nell'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale
- Mantenere i contatti con il Tribunale per i Minorenni, gli uffici regionali competenti, gli altri servizi specialistici eventualmente coinvolti
- Effettuare indagine sulla coppia che si è resa disponibile all'accoglienza di uno o più minori, su richiesta del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni è composto da Giudici togati, che sono magistrati e da Giudici onorari, che sono esperti nel settore minorile.

Sia nel caso dell'adozione nazionale che internazionale il Tribunale per i Minorenni:

- accoglie la dichiarazione di disponibilità
- valuta l'idoneità della coppia ad adottare: il Tribunale, ricevuta la relazione psicosociale dal Centro Adozioni ed altre informazioni richieste in genere alle Forze dell'Ordine di riferimento territoriale, convoca la coppia per un colloquio con il Giudice onorario delegato per poi emettere, nel caso dell'adozione internazionale ed in camera di Consiglio, il Decreto di Idoneità adottiva;
- nel caso invece dell'adozione <u>nazionale</u>, che riguarda tutti i minori residenti in Italia, anche se stranieri, non c'è un Decreto: le coppie di aspiranti genitori adottivi considerate adeguate vengono inserite in una banca-dati del Tribunale per la durata di tre anni ed in seguito possono venire contattate per un eventuale abbinamento e collocazione di minore/i;
- il Tribunale individua l'abbinamento e la scelta della coppia disponendo la collocazione del minore/i a scopo adottivo, alla quale segue un anno di affido pre-adottivo prima di emettere la sentenza con la quale si dà luogo all'adozione.
- Nel caso dell'adozione internazionale, esamina la documentazione relativa all'ingresso dei minori adottati all'estero e, verificate le condizioni di cui agli artt. 35 e 36 della L.184/1983, dichiara l'efficacia dell'adozione già pronunciata dallo Stato straniero e ne ordina la trascrizione nei Registri dello Stato civile.


Gli Enti Autorizzati

"Un organismo autorizzato deve: a) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'autorizzazione; b) essere diretto e gestito da persone qualificate per la loro integrità morale e per la loro formazione o esperienza di azione nel campo dell'adozione internazionale; c) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la composizione, il funzionamento e la situazione finanziaria" (Articolo 11 Convenzione de L'Aja del 1993, ratificata in Italia nel 1998).

Nell'ambito dell'adozione internazionale, gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti ad avvalersi esclusivamente dell'assistenza di Enti in possesso di specifici requisiti e pertanto definiti autorizzati. Gli Enti Autorizzati all'adozione internazionale hanno il compito di seguire la coppia che intende portare a termine un'adozione in un Paese straniero.

Nati come Associazioni di Volontariato, con la legge 476/98 tali Enti sono stati riconosciuti come il tramite ufficiale per permettere alle coppie aspiranti all'adozione internazionale di portare a termine il loro progetto familiare.

Operano nei Paesi stranieri, oltre che nel campo dell'adozione, anche con progetti a favore



dell'infanzia in difficoltà e dei diritti dei bambini. Pertanto sono autorizzati dalla <u>Commissione per le Adozioni Internazionali</u> (C.A.I.) e dai governi dei Paesi stranieri sulla base del possesso di precisi requisiti che consente loro l'accreditamento. Operano tramite équipes formate da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, legali e tecnici esperti in materia di adozione. A differenza del Centro Adozioni sono Enti privati e, a parte un'unica realtà in regione Piemonte, il loro servizio non è gratuito, ma richiede alle coppie un costo corrispondente alle spese di gestione relative alla pratica di adozione.

La C.A.I., in qualità di organismo governativo istituito per vigilare sulle adozioni internazionali, in base ai servizi offerti dagli Enti autorizzati ed alle Leggi del Paese d'origine del minore, ha individuato parametri attraverso i quali è possibile stabilire il minimo e il massimo dei costi applicabili, affinché le adozioni si realizzino in un quadro di assoluto rispetto dei diritti del minore e di completa trasparenza delle procedure. Sul sito della Commissione si possono trovare i costi applicati da ogni Ente, per ogni Paese in cui opera.


Gli Enti Autorizzati presenti sul territorio nazionale sono attualmente 62, come risultano nell'Albo della C.A.I. in un elenco consultabile.

Ad essi sono assegnate tutte le funzioni necessarie al compimento della pratica di adozione internazionale, garantendo alle coppie informazione, preparazione ed assistenza; nello specifico:

- organizzano corsi di informazione/preparazione
- informano le coppie sulle proprie modalità operative rispetto ai Paesi esteri in cui sono presenti;
- dal conferimento d'incarico sostengono la coppia nell'iter nei tempi prima e dopo l'abbinamento con il bambino, nella fase dell'abbinamento, nella permanenza all'estero
- svolgono tutte le procedure richieste dalle Autorità del Paese straniero per portare a termine l'adozione
- si occupano delle modalità d'incontro della coppia con il minore e del suo ingresso in Italia;
- in base alla scelta fatta dalla famiglia, hanno anche il compito di seguirla nel post adozione, parimenti al Centro Adozioni del territorio
- collaborano con il Centro Adozioni a favore della famiglia adottiva.

La Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.)

Questa Commissione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge compiti di collaborazione, promozione e stipula di accordi bilaterali con le Autorità dei Paesi stranieri; autorizza, vigila e verifica l'attività e l'operato degli Enti Autorizzati; promuove formazione e cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori; autorizza l'ingresso ed il soggiorno permanente in Italia del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione e ne certifica la conformità.





Al seguito di una collaborazione tra i giudici del Tribunale per i Minorenni di Brescia e gli operatori dei Servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Vallecamonica-Sebino, e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, è stato ratificato un *Protocollo operativo con specifiche linee guida in materia di adozione nazionale* e internazionale, entrato in vigore l'1 marzo 2013.

Nel mantenimento di un monitoraggio del Protocollo da parte degli addetti ai lavori, si è giunti ad un aggiornamento ed integrazione di alcuni suoi aspetti procedurali e di contenuto e, pertanto, ad una revisione ratificata in data 20 febbraio 2017, nella collaborazione tra lo stesso Tribunale per i Minorenni di Brescia e le attuali ATS e ASST afferenti.

a) Prima della presentazione di disponibilità:

Le prime informazioni e considerazioni pertinenti il progetto adottivo vengono abitualmente fornite alla coppia dagli operatori del Centro Adozioni dell'ASST; la coppia può frequentare il corso di informazione ed approfondimento tematico nella successiva edizione organizzata dagli operatori del Centro Adozioni.

b) Dichiarazione di disponibilità all'adozione:

Al termine del percorso formativo la coppia potrà presentare la propria dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale, internazionale o a entrambe, alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Brescia:

per quanto riguarda la documentazione da produrre in allegato, si specifica che, in base alla normativa vigente, è esente da spese (Decreto Presidente Consiglio dei ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza") <u>l'elenco della documentazione richiesta</u>, disponibile nel dettaglio sia nel sito del Tribunale per i Minorenni, sia presso il Centro Adozioni territoriale, comprende le fotografie dei coniugi, il certificato di nascita, di matrimonio, di residenza, di famiglia, sanitario rilasciato dal MMG, altri eventuali certificati specialistici, analisi mediche, auto-certificazione sulle proprie caratteristiche personali e familiari, dichiarazione d'assenso dei genitori dell'aspirante coppia adottiva in merito all'intenzione adottiva dichiarata dai figli, eventuale certificato di morte dei genitori.

Abitualmente la Cancelleria del Tribunale apre il procedimento adottivo con la ricezione della dichiarazione di disponibilità, fissa alla coppia la data di udienza in Tribunale con il giudice delegato, ed <u>entro 15 giorni</u> conferisce al Centro Adozioni del territorio di residenza della coppia l'incarico di svolgere l'indagine psico-sociale del progetto familiare adottivo, utile alla valutazione della coppia; inoltre chiede ai Carabinieri di competenza territoriale di fornire informazioni di loro pertinenza.

c) Nell'ambito dell'istruttoria adottiva su incarico del Tribunale per i Minorenni, durante la conoscenza di coppia e/o della famiglia gli operatori del Centro Adozioni acquisiscono "elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che le determinano, sulla loro attitudine a farsi carico dell'adozione, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione." (art. 29 bis L. 184/83 e successive modifiche).

Questo studio analizza lo stato attuale della coppia e/o della famiglia anche attraverso il riferimento alla storia individuale di entrambi i coniugi e degli eventuali figli presenti.

Gli operatori considerano che questa fase possa comportare un'occasione di riflessione e quindi un'opportunità per mettere in luce le attitudini genitoriali, la disponibilità al cambiamento e poter calibrare il progetto adottivo nella conoscenza delle risorse e delle vulnerabilità/fragilità esistenti.

Il Centro Adozioni <u>entro un periodo massimo di 4 mesi dall'incarico del Tribunale</u> svolge l'incarico in un progetto di intervento con incontri concordati e al termine redige una relazione condivisa con la coppia e <u>trasmessa al Tribunale per i Minorenni</u> e in copia per conoscenza alla coppia stessa.

d) Nel colloquio presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia con il Giudice Onorario la coppia può fornire ulteriori elementi e/o si può sviluppare un confronto sulla relazione psicosociale o sulle informazioni pervenute in Tribunale.

Dopodiché per l'adozione nazionale non è prevista l'emissione di alcun Decreto, la disponibilità della coppia rimane in una banca dati di nominativi, con una validità di tre anni, rinnovabili, in attesa di un'eventuale proposta di abbinamento per la collocazione di uno o più minori valutata dal Tribunale per i Minorenni (art. 22 c. 5 L. 184/83).

Per l'*adozione internazionale* invece il Tribunale per i Minorenni, esaminata la documentazione, decide sull'idoneità o la non idoneità dei coniugi ad adottare con l'emissione del Decreto.

<u>Entro un anno</u> dalla notifica del Decreto di Idoneità, la coppia dovrà incaricare un Ente Autorizzato, liberamente scelto, ad accompagnarla/assisterla nel percorso adottivo internazionale.

e) Dopo il Decreto di idoneità e il conferimento d'incarico all'Ente Autorizzato, segue un periodo cosiddetto 'dell'attesa': si tratta di un tempo non precisamente definibile e la sua durata è soggetta a numerose variabili, sia per quanto riguarda l'adozione nazionale che quella internazionale.

I due percorsi possono proseguire in parallelo finché all'interno di uno dei due non si concretizzi un abbinamento.

Questa fase di attesa comprende in genere aspettative ed emozioni, può richiedere pazienza e tolleranza di fronte all'incertezza e all'assenza appunto di una tempistica precisa. Al fine di promuovere una condivisione e lo sviluppo di azioni preparatorie utili all'arrivo del figlio si considera importante e di aiuto partecipare ad incontri ed attività di gruppo con altre coppie nella stessa fase del percorso adottivo, organizzate dal Centro Adozioni e/o dagli Enti Autorizzati.



nell'ambito dell'<u>adozione nazionale</u> l'incontro fra la coppia genitoriale e il bambino avviene in genere nell'ambiente che ospita il minore e/o in spazi adeguati messi a disposizione dai Servizi coinvolti, con modalità e tempi graduali e che tengano conto prioritariamente delle sue esigenze. Dopo l'ingresso/collocazione in famiglia del bambino, terminato il cosiddetto periodo dell'**affido a rischio giuridico**, si avvia l'anno di **affido pre-adottivo** al termine del quale, se l'andamento dell'inserimento del bambino è stato positivo, viene emessa **sentenza di adozione definitiva** e comincia, in termini giuridici, il primo anno adottivo della famiglia. Su incarico del Tribunale per i Minorenni, e in genere fin dall'iniziale conoscenza tra la coppia genitoriale e il bambino, gli operatori del Centro Adozioni accompagnano e sostengono il nuovo nucleo e la sua integrazione familiare e sociale in questi passaggi, inoltrando in Tribunale gli aggiornamenti richiesti.

Nell'ambito dell'<u>adozione internazionale</u> l'incontro tra la coppia e il bambino avviene nel Paese di origine di quest'ultimo e consente ai genitori di stabilire i primi contatti con il figlio nel suo mondo, di conoscere la sua storia, oltre che visitare il suo contesto di vita e il luogo d'origine. Le modalità sono diverse a seconda dello Stato di provenienza e della relativa legislatura.

Quando la famiglia rientra in Italia, il Tribunale per i Minorenni **ratifica la sentenza di adozione** emessa dal Paese straniero. Il Centro Adozioni viene incaricato dallo stesso Tribunale di vigilare sull'andamento dell'adozione e sostenere la famiglia nell'inserimento del bambino, nonché di relazionare al termine del primo anno adottivo al tribunale che in seguito chiude il fascicolo del procedimento adottivo.

Qual è l'età massima per adottare un bambino?

Non c'è un effettivo limite massimo individuale, ma fra chi adotta e l'adottato non vi devono essere più di 45 anni di differenza. Tuttavia vi sono delle eccezioni nella considerazione della differenza d'età: quando il limite è superato da un solo coniuge; quando dalla mancata adozione derivi un danno grave per il minore; quando ci sono già dei figli in famiglia, biologici o adottivi. (Articolo 6 legge n.184/1983 sostituito dall'art. 6 legge 149/2001)

I corsi di informazione e approfondimento che vengono proposti prima della dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni, sono obbligatori?

La legge nazionale non ne prevede l'obbligatorietà, tuttavia la Regione Lombardia e il Protocollo in vigore ratificato tra Tribunale dei Minorenni di Brescia e le ASST e le ATS afferenti, ne sottolineano l'indispensabilità. Si è riscontrato come le coppie ne beneficiano in quanto aumentano la conoscenza e la consapevolezza del progetto familiare che desiderano realizzare.

Perché in Italia ci sono pochi bambini piccoli che vanno in adozione?

Va premesso che la legge 184/83 prevede che: "Sono dichiarati (...) in stato di adottabilità (...) i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio." (art. 8). Per questo motivo, prima che si consideri l'adozione, si attuano tutti i possibili interventi psico-sociali di supporto alla famiglia biologica nel primario diritto del minore di crescere all'interno di essa.

Quando bisogna scegliere tra adozione nazionale e adozione internazionale?

I due percorsi possono proseguire in modo parallelo fino al momento in cui viene effettuato un abbinamento con un minore in Italia o all'estero. Quando questo si verifica, la coppia comunica una sospensione nell'altro ambito adottivo, nazionale o internazionale; ad esempio nel primo caso informa il Tribunale dell'abbinamento realizzato con un minore all'estero, nel secondo caso informa l'Ente autorizzato che si sta accogliendo un minore con l'adozione nazionale.



La normativa

- Legge n. 184 del 4.5.1983
 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
- Legge n. 476 del 31.12.1998
 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29.5.1993. Modifiche alla L.4.3.1983 in tema di adozione di minori stranieri
- Legge n. 149 del 28.3.2001
 Modifiche alla legge 184/83 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" nonché al titolo
 VIII del libro primo del codice civile
- DGR n. 2992 del 29.12.2000
 Indicazioni e direttive in merito all'applicazione delle LL. 4.5.1983 n.184 e 31.12.1998 n.476 in materia di adozione ed approvazione dello schema di Protocollo operativo coordinato ai sensi della L.n.476/98
- DGR n.14043 dell'8.8.2003
 Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del Protocollo Operativo Coordinato ai sensi della L. n.476/98, approvato con DGR 29.12.2000 n. 2992
- Protocollo operativo con linee guida in materia di adozione nazionale ed internazionale ratificato tra il Tribunale per i Minorenni di Brescia e le Aziende Sanitarie Locali di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Vallecamonica-Sebino, in vigore dal 1°marzo 2013 e successivamente revisionato e ratificato in data 20.02.2017 tra Tribunale per i Minorenni e ATS e ASST afferenti.





Indirizzi utili

Tribunale per i Minorenni di Brescia via Vittorio Emanuele II n.96 25121 Brescia tel. Centralino 030 4075411; www.tribmin.brescia.giustizia.it (alla sezione servizi per l'utenza sono reperibili informazioni e moduli)

Commissione per le adozioni internazionali (CAI) – Presidenza del Consiglio dei Ministriwww.commissioneadozioni.it

Riferimenti



Centro Adozioni c/o Consultorio Familiare Pubblico di Breno via Nissolina 2 Psicologa dott.ssa Teresita Domenighini Assistente Sociale Barbara Baccanelli

> Sportello Informativo - Tel 0364 329381 Mercoledì ore 10:00 – 12:00 consultorio.breno@asst-valcamonica.it

Consultori familiari Pubblici Referente dott.ssa Giuseppina Barcellini tel. 0364 329403 Segreteria tel. 0364 329408

